CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/US/tm

Roma, 16 settembre 2026
Informativa n. 116/2026

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Guida operativa sul concordato preventivo biennale CNDCEC – Agenzia delle Entrate

Cara, Caro Presidente,

Il Consiglio Nazionale, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, ha predisposto una Guida operativa sul concordato preventivo biennale, che riepiloga la disciplina in materia valevole sia per coloro che aderiscono per la prima volta per il biennio 2026-2027 sia per coloro che, avendo già aderito nel biennio 2024-2025, intendono rinnovare l'adesione.

Nella Guida, che rappresenta un utile strumento di veloce consultazione per tutti i Colleghi, sono illustrate anche le novità introdotte dal D.lgs. n. 148 del 7 agosto 2026 (cosiddetto decreto Omnibus fiscale) che intervengono, in particolare, sulle cause di cessazione e decadenza del concordato nonché sulle premialità riconosciute al contribuente in caso di rinnovo dell'adesione.

La Guida riepiloga anche la disciplina sullo speciale regime di ravvedimento per gli anni pregressi a cui possono aderire i contribuenti che rinnovano l'adesione.

La pubblicazione si inserisce nel solco del percorso di collaborazione istituzionale tra il Consiglio Nazionale e l'Agenzia delle Entrate, frutto di un confronto costante, concreto e orientato alla semplificazione e alla corretta applicazione delle norme.

La Guida rappresenta un esempio significativo di questo metodo di lavoro: mettere a disposizione di professionisti e contribuenti strumenti chiari e operativi per accompagnare l'attuazione di istituti complessi e favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Ti invito a dare ampia diffusione della Guida tra i Tuoi iscritti.

Con i migliori saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349

CNDCEC - Reg. nr.0010422/2026 del 16/09/2026 - ore 18:13:03

Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

In collaborazione con

Agenzia Entrate

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

(SETTEMBRE 2026)

1. CHE COS'È, REQUISITI PER ACCEDERE E CAUSE DI ESCLUSIONE 2
   Approfondimento: Focus professionisti 3
2. IL CALCOLO DELLA PROPOSTA, L'ADESIONE E LA REVOCA 4
3. L'OGGETTO E GLI EFFETTI DEL CONCORDATO 7
4. LA CESSAZIONE E LA DECADENZA 12
5. GLI EFFETTI PREMIALI IN CASO DI RINNOVO DEL CPB 14
6. RAVVEDIMENTO SPECIALE IN CASO DI RINNOVO 15

1. CHE COS'È, REQUISITI PER ACCEDERE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Il **Concordato Preventivo Biennale (CPB)** è un istituto diretto a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. Le disposizioni che regolano questo istituto sono contenute nel decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 (e successive modificazioni e integrazioni).

Possono accedere al CPB i **contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità** (ISA) di cui al decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 (articolo 9-bis).

È necessario, inoltre, che questi contribuenti, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non abbiano debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che, entro i termini per aderire, hanno estinto i debiti in questione in misura tale che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

⇨ **NOVITÀ:** l'articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del 7 agosto 2026 ha previsto che l'adesione al concordato in assenza dei requisiti sopra esposti è privo di effetti. Non si incorre, pertanto, in ipotesi di decadenza.

Le condizioni ostative

Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare questo adempimento
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
- conseguimento, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni
- adesione, durante il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014

- realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento d'azienda o ramo d'azienda ovvero modifica della compagine sociale che ne aumenta il numero di soci o associati (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato) con riferimento a società o associazioni di cui all'articolo 5 del Dpr n. 917/1986. Nelle ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato, questa condizione ostativa non opera nel caso di modifiche della compagine sociale dovute all'ingresso di soci o associati che, nell'anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro
- partecipazione da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati, qualora non vi sia adesione al concordato sia da parte dell'associazione o società partecipata, sia, nei casi di adesione di queste ultime, da parte di tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo, per i medesimi periodi d'imposta.

  Questa condizione opera solo nel caso in cui le attività siano riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.

ATTENZIONE

Le cause di esclusione operano nella fase di accesso al CPB e devono essere distinte dalle cause di cessazione e di decadenza, che intervengono successivamente all'adesione e possono determinare la perdita degli effetti del concordato nel corso del biennio.

La distinzione è particolarmente importante alla luce del nuovo comma 1-bis dell'articolo 11 introdotto dal decreto legislativo n. 148/2026, secondo il quale l'adesione effettuata in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti.

Approfondimento: Focus professionisti

Perché è richiesta l'adesione coordinata di soci e associazioni professionali?

La previsione mira a evitare distorsioni nell'applicazione del CPB che potrebbero derivare dall'adesione al concordato del professionista individuale e dalla mancata adesione della struttura associata, o viceversa.
L'obiettivo è garantire coerenza tra la posizione fiscale del singolo professionista e quella dell'associazione professionale.

È stato chiarito che lo studio professionale e gli altri associati possono comunque aderire al concordato qualora uno dei partecipanti risulti escluso dall'applicazione degli ISA, purché siano rispettate le ulteriori condizioni previste dalla normativa.
La mera esclusione dagli ISA di uno degli associati non determina automaticamente l'impossibilità di adesione per l'intera struttura associata.

2. IL CALCOLO DELLA PROPOSTA, L'ADESIONE E LA REVOCA

Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, ciascun contribuente può calcolare la **proposta di definizione biennale** del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, nonché del valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, mediante l'utilizzo del *software "Il tuo ISA 2026 CPB"*, inserendo i dati necessari per l'applicazione degli ISA e le ulteriori informazioni richieste ai fini del concordato.

La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all'interno dell'applicativo, terrà conto:

- del reddito dichiarato e del livello di affidabilità relativi al periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta
- di possibili eventi straordinari avvenuti durante il primo anno di applicazione del concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando il relativo campo del modello dichiarativo.

Il contribuente può **aderire** alla proposta di concordato, o **revocare** una precedente proposta accettata per il **biennio 2026-2027**, entro il **31 ottobre 2026**.

Per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare è possibile aderire alla proposta di concordato, o revocare una precedente proposta accettata per il biennio 2026-2027, entro **l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**.

L'adesione: quando e come

Per i **periodi d'imposta 2026 e 2027** è possibile aderire al concordato preventivo biennale, entro i termini sopra indicati, mediante invio telematico del "Modello CPB 2026/2027".

Per effettuare l'adesione sono previste le seguenti modalità (alternative tra loro):

- **invio congiunto al modello ISA** (relativo al periodo d'imposta 2025), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello "Redditi 2026")
- **invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello "Redditi 2026"**, con compilazione della casella "**Comunicazione CPB**"; in questo campo va indicato il **codice 1** ("**Adesione**").
  Questa modalità ha natura "**non dichiarativa**" e serve esclusivamente a comunicare l'adesione.

Entro i termini di adesione al concordato preventivo biennale, per il biennio 2026-2027, è possibile modificare una comunicazione di adesione già inviata, trasmettendone una nuova, senza necessità di revocare la precedente.

Tramite il *software* fornito dall'Agenzia, per entrambe le modalità di adesione è necessario:

- accedere alla sezione "**Compila**" e selezionare il "**modello ISA-CPB**"
- inserire tutti i dati richiesti (ISA e CPB) e confermare l'adesione alla proposta selezionando la casella "**Accettazione**".

Completata la compilazione, le operazioni da effettuare variano a seconda della modalità di invio scelta:

- per l'invio congiunto al modello ISA è necessario cliccare su "**Invia**", selezionare "**Modello ISA-CPB**", scegliere la posizione e, successivamente, cliccare su "**Trasferisci**"
- per l'invio autonomo occorre cliccare su "**Invia**", selezionare "**Modello CPB**", scegliere la posizione e completare l'operazione cliccando su "**Trasferisci**".

La revoca

La **revoca dell'adesione** a una proposta di concordato preventivo biennale, precedentemente accettata per il biennio 2026-2027, deve avvenire per via telematica, **entro gli stessi termini previsti per l'adesione**, compilando i seguenti campi del "Modello CPB 2026/2027":

- "Codice ISA"
- "Codice attività"
- "Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)".

La revoca può essere comunicata con le seguenti modalità alternative:

- in fase di invio della dichiarazione dei redditi, utilizzando la casella "Comunicazione CPB" con **codice "3 – Revoca con flusso dichiarativo"**.
  In tal modo, entro i termini di adesione al concordato, **saranno revocate tutte le comunicazioni di adesione in precedenza inviate**.
  Con questa modalità può essere inviata, insieme alla dichiarazione dei redditi, una eventuale nuova adesione al concordato preventivo biennale;
- tramite invio autonomo, utilizzando il frontespizio del modello "Redditi 2026", compilando la casella "**Comunicazione CPB**" con il **codice 2** ("**Revoca**"). Anche in questo caso, la comunicazione ha natura **non dichiarativa**.

Per presentare una revoca è necessario, utilizzando il *software* fornito dall'Agenzia:

- cliccare su "**Compila**" e selezionare "**Revoca CPB**"
- proseguire con "**Crea nuova revoca CPB**", inserire i dati richiesti, salvare e uscire dalla compilazione.

Completata la compilazione, occorre:

- cliccare su "**Invia**" e selezionare "**Revoca CPB**"
- scegliere la posizione da revocare e cliccare su "**Trasferisci**".

3. L'OGGETTO E GLI EFFETTI DEL CONCORDATO

I redditi oggetto di concordato preventivo biennale riguardano:

- il **reddito di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni (articolo 54, comma 1, del Tuir), **senza considerare** i valori relativi a:
  - plusvalenze e minusvalenze (articoli 54-bis, comma 1, e 54-quater del Tuir);
  - redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir;
  - corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale;
  - la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023;

- il **reddito d'impresa** di cui all'articolo 56 del Tuir e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti a IRES, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del Tuir, ovvero, per le imprese minori, all'articolo 66 del Tuir, non vanno considerati:
  - i valori relativi a plusvalenze e sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 101 del Tuir;
  - utili o perdite relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, a un Gruppo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del Tuir;
  - la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023;
  - la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025.

Il reddito d'impresa o quello di lavoro autonomo, derivante dall'esercizio di arti e professioni, non può assumere un valore inferiore a **2.000 euro**.

Il **valore della produzione netta** oggetto di concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, senza considerare, se rilevanti, le componenti individuate ai fini della determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo oggetto di concordato, sopra citate.

Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a **2.000 euro**.

Gli effetti del concordato preventivo biennale

L'accettazione della proposta impegna il contribuente, nei periodi d'imposta oggetto di concordato:

- ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi
- a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive
- a comunicare i dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017.

La possibilità di correggere errori dichiarativi
I contribuenti possono regolarizzare eventuali violazioni dichiarative anche relative alla comunicazione dei dati ai fini della definizione della proposta di concordato.
Le sanzioni correlate a queste violazioni si possono definire mediante il ricorso all'istituto del "ravvedimento operoso", previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.

I contribuenti che hanno aderito alla proposta:

- **non sono assoggettati a imposizione** sulla quota di reddito eccedente il reddito concordato e sulla quota di valore della produzione netta eccedente il valore concordato (fatte salve le rettifiche previste dagli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 13 del 2024)
- **sono esclusi dagli accertamenti di cui all'articolo 39 del Dpr n. 600/1973**, a condizione che, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza

- **accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA** (compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto):
  - esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui, relativamente all'imposta sul valore aggiunto;
  - esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui, relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
  - esonero dall'apposizione del visto di conformità per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  - esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  - esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
  - esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  - anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
  - esclusione, a particolari condizioni, della determinazione sintetica del reddito.
- sul maggior reddito concordato, **possono beneficiare di un'imposta sostitutiva ad aliquote ridotte**.

ATTENZIONE: l'adesione al concordato preventivo biennale **non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto**, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

⇨ ***Esempio 1***: si ipotizzi la società di capitali Alfa S.r.l. con le seguenti caratteristiche:	
Reddito di impresa rilevante ai fini CPB (periodo d'imposta 2025)	200.000 €
Punteggio ISA 2025	8,5
Reddito concordato per il periodo d'imposta 2026	260.000 €
Plusvalenza patrimoniale da art. 88 Tuir per il periodo d'imposta 2026	25.000 €
Minusvalenza patrimoniale da art. 101 Tuir per il periodo d'imposta 2026	10.000 €
Reddito effettivo periodo d'imposta 2026 (comprese plusvalenze e minusvalenze)	350.000 €
Aliquota IRES ordinaria	24%
Aliquota imposta sostitutiva CPB	10%
Eccedenza concordata rispetto al reddito del periodo d'imposta 2025	60.000 €

*Scenario 1 - **Adesione al CPB***
Determinazione delle imposte 2026

	Base imponibile	Aliquota applicata	Imposte dovute
Reddito concordato rettificato	260.000 + 25.000 - 10.000 = **275.000**		
Imposta su Maggior reddito concordato	260.000 - 200.000 = **60.000**	**10%**	**6.000**
Imposta su Reddito concordato assoggettato ad aliquota ordinaria	275.000 - 60.000 = **215.000**	**24%**[1]	**51.600**
Reddito effettivo eccedente	350.000 - 275. 000 = **75.000**		**0**
Totale imposte			**57.600**

[1]*Nel caso in esame trova applicazione l'aliquota agevolata del 10%, prevista per i contribuenti che, nel periodo d'imposta precedente a quello di adesione al concordato, presentano un livello di affidabilità fiscale ISA pari o superiore a 8*

*Scenario 2 - **Mancata adesione al CPB***
Determinazione delle imposte 2026

	Base imponibile	Aliquota applicata	Imposte dovute
Reddito ai fini IRES	**350.000**	**24%**	**84.000**

⇨ ***Esempio 2***

Si ipotizzi la seguente situazione: *reddito dichiarato nel periodo d'imposta 2025 (rettificato ai sensi degli articoli 15 e 16)* ➔ ***50.000 euro****; reddito concordato per il 2026*➔ ***65.000 euro****; reddito concordato per il 2027:* ***70.000 euro****.*

La quota di reddito assoggettabile a imposta sostitutiva è determinata confrontando il reddito concordato di ciascun anno con il reddito di riferimento del 2025.

Periodo d'imposta 2026
Il contribuente può applicare l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 20-bis del Decreto CPB sulla quota di **15.000 euro**, mentre il reddito corrispondente a 50.000 euro resta assoggettato alla tassazione ordinaria.

Periodo d'imposta 2027
Il contribuente può applicare l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 20-bis del Decreto CPB sulla quota di **20.000 euro**, mentre il reddito corrispondente a 50.000 euro continua a essere assoggettato alla tassazione ordinaria.

In sintesi, nell'esempio prospettato il contribuente potrà assoggettare a imposta sostitutiva un totale di **35.000 euro di maggior reddito concordato** nel biennio.

4. LA CESSAZIONE E LA DECADENZA

Cessazione

Il concordato preventivo biennale cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare, in modo significativo, i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l'accordo tra Fisco e contribuente.

Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

- cessazione dell'attività
- modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario, rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso

  La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale

- presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato
- adesione al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014
- realizzazione, durante i periodi d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento d'azienda o ramo d'azienda ovvero modifica della compagine sociale che ne aumenta il numero dei soci o associati (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato), con riferimento a società o associazioni di cui all'articolo 5 del Dpr n. 917/1986.

  Nelle ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato, questa condizione non opera nel caso di modifiche della compagine sociale dovute all'ingresso di soci o associati che, nell'anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro
- dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50%

- partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo, ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati, qualora non vi sia adesione al concordato, per i medesimi periodi d'imposta, sia da parte dell'associazione o società partecipata, sia, nei casi di adesione di queste ultime, da parte di tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo. Questa condizione, tuttavia, opera solo nel caso in cui le attività siano riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.

Decadenza

Sono previste alcune violazioni, di particolare entità, al verificarsi delle quali il concordato preventivo biennale cessa di produrre effetti per entrambi i periodi d'imposta.

A titolo esemplificativo, si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti (se non regolarizzati a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3, del Dpr n. 600/1973), eccetera.

In caso di decadenza dal concordato, restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

5. GLI EFFETTI PREMIALI IN CASO DI RINNOVO DEL CPB

Particolari premialità sono riconosciute in caso di rinnovo, per un secondo biennio, del concordato preventivo biennale.

In particolare:

- relativamente all'imposta sul valore aggiunto, la soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti è innalzata da 70.000 a 100.000 euro annui

- relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, la soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti è innalzata da 50.000 a 70.000 euro annui

- per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, la soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità è innalzata da 70.000 a 100.000 euro annui

- la soglia per l'esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto è innalzata da 70.000 a 100.000 euro annui

- i termini di decadenza per l'attività di accertamento sono anticipati di due anni (invece che un anno)

- è prevista, infine, la possibilità di ricorrere ai pagamenti rateali per il versamento delle somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte, senza dover pagare gli interessi.

6. RAVVEDIMENTO SPECIALE IN CASO DI RINNOVO

I contribuenti che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale hanno, inoltre, la possibilità di usufruire, con riferimento ai periodi d'imposta dal 2020 al 2023, di uno **speciale regime di ravvedimento**, che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva, modulata in funzione del punteggio ISA conseguito per ciascuna annualità e determinata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2026.

In particolare, la base imponibile dell'imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato secondo la seguente misura:

- **5%**, per i soggetti con punteggio ISA pari a 10
- **10%**, per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10
- **20%**, per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8
- **30%**, per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6
- **40%**, per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4
- **50%**, per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Alla base imponibile saranno, quindi, applicate le seguenti aliquote in base al punteggio ISA conseguito per ciascuna annualità:

- **10%**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8
- **12%**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8
- **15%**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per l'IRAP, invece, l'aliquota è fissata nella misura del **3,9%**.

Regime speciale per i soggetti esclusi dall'applicazione degli ISA

Una disciplina specifica è prevista per i contribuenti che in una delle annualità comprese tra il 2020 e il 2023 non hanno applicato gli ISA in presenza di particolari situazioni. Rientrano in tale ambito i soggetti che hanno beneficiato nel 2020 o nel 2021 delle cause di esclusione correlate agli effetti della pandemia da COVID-19, coloro che hanno dichiarato una condizione di non normale svolgimento dell'attività e i contribuenti che hanno esercitato più attività d'impresa non riconducibili al medesimo ISA, con ricavi derivanti dalle attività secondarie superiori al 30% del totale.

Per queste annualità la base imponibile del ravvedimento è determinata applicando un incremento forfetario del 25% al reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato. Sulla quota incrementale così determinata si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con aliquota pari al 12,5%.

Analoga regola trova applicazione ai fini IRAP: il valore della produzione netta dichiarato viene incrementato del 25% e sulla maggiore base imponibile così determinata è applicata un'imposta sostitutiva con aliquota del 3,9%.

Per le annualità interessate dalle cause di esclusione legate all'emergenza epidemiologica o alle condizioni di non normale svolgimento dell'attività è inoltre prevista una riduzione del 30% delle imposte sostitutive dovute. Questa riduzione non si applica, invece, nelle ipotesi di esclusione dagli ISA derivanti dall'esercizio di più attività economiche non riconducibili al medesimo indice con ricavi derivanti dalle attività secondarie superiori al 30% del totale.

ATTENZIONE
Resta fermo che, per ciascuna annualità definita mediante il ravvedimento speciale, l'imposta sostitutiva dovuta ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non può essere inferiore a **1.000 euro**.

Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

In collaborazione con

Agenzia Entrate